



COMUNE DI CAMASTRA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORIGINALE

Atto dell' Organo Straordinario di Liquidazione

N. 2 DEL 23-05-2024

Oggetto: Dissesto finanziario del comune di Camastra dichiarato con la delibera n° 14 del 14.12.2023, approvata dal Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio comunale di Camastra. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI RILEVAZIONE DELLE PASSIVITÀ DEL COMUNE DI CAMASTRA, OGGETTO DI DISSESTO FINANZIARIO, ai sensi dell'art. 9 d.p.r. 378/93 e dell'art. 254, comma 2, d.lgs. 267/2000.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventitre del mese di maggio, alle ore 18:00 e seguenti, presso la sede del Comune di Camastra, si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione in composizione monocratica (di seguito anche OSL), nominato con D.P.R. del 24 aprile 2024, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, nella persona del dott. Giuseppe Montana.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune di Camastra, dott. Giuseppe Vinciguerra, nella qualità di segretario verbalizzante.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

in composizione monocratica -

PREMESSO

- che con deliberazione del Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio Comunale di Camastra, n. 14 del 14 dicembre 2023, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di

- Camastra;
- che con D.P.R. del 24 aprile 2024 è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, nominando l'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito anche OSL) in composizione monocratica nella persona del dott. Giuseppe Montana, dirigente della Prefettura -U.T.G. di Agrigento;
 - che in data 13 maggio 2024 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al componente monocratico dell'OSL nella persona del medesimo dott. Giuseppe Montana;
 - che l'O.S.L. si è validamente insediato presso il Comune di Camastra con la propria delibera n° 1 del 17 maggio 2024, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 267/2000;

DATO ATTO

- che l'Organo Straordinario di Liquidazione:
 - è un organo del Comune che opera come "organo sostitutivo" di quelli ordinari del Comune (cfr. atto di orientamento del 26 ottobre 2018 emesso dall'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli enti locali);
 - non ha personalità giuridica, per cui non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;
 - opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell'Ente dissestato;

RITENUTO

- che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, D.P.R. 378/93, l'OSL assume le decisioni mediante proprie deliberazioni, aventi numerazione unica e separata da quelle degli Organi dell'Ente dissestato, curandone la conservazione in originale, in apposita raccolta;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.P.R. 378/93, le deliberazioni dell'OSL sono immediatamente esecutive, fermo restando l'obbligo della loro pubblicazione ai sensi di legge;
- che, ai sensi della circolare n° 21 del 20.09.1993 del Ministero dell'Interno, per le deliberazioni dell'O.S.L. non sono necessari i pareri e le attestazioni previste dagli artt. 53 e 55 della legge 142/90, recepita staticamente in Sicilia (con modifiche) in forza della l.r. 48/91 s.m.i.;

RILEVATO

- che l'attività dell'OSL è disciplinata, oltre che dai principi generali dell'azione amministrativa e dalla legge generale sul procedimento amministrativo, anche dalla specifica normativa rappresentata dalle seguenti disposizioni normative:
 - o dal d.lgs. 267/2000, in particolare dalla parte II, titolo VIII, concernente norme per il risanamento finanziario degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
 - o dal D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, con riferimento specifico a quelle disposizioni ancora compatibili con il T.U.E.L., per come stabilito dal Ministero dell'Interno - dipartimento per gli affari interni e territoriali direzione centrale della finanza locale Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali - con circolare dell'aprile 2015, con la

quale al paragrafo 5 viene così testualmente stabilito: "*Nelle more dell'emanazione del regolamento contenente le modalità applicative della procedura di risanamento degli enti locali in stato di dissesto, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378*";

- dall'art. 5, comma 2, d.l. 80/2004, convertito con modificazioni dalla legge 140/2004, che attribuisce all'OSL la competenza per i debiti generati da fatti ed atti di gestione verificatisi sino al 31 dicembre dell'anno precedente all'ipotesi di bilancio equilibrato, pur se accertati successivamente (anche con provvedimento giurisdizionale) dopo la predetta data del 31 dicembre e purchè ciò avvenga prima dell'approvazione del rendiconto previsto dall'art. 256, comma 11, T.U.E.L.; (in conformità a quanto appena detto risultava, già, la pregressa sentenza n°15/2020, Ad. Pl. Cons. Stato ed infine in tal senso si è nuovamente pronunciato il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con la sentenza 1/2022); nel caso di specie, atteso che il dissesto finanziario è stato dichiarato con la suddetta deliberazione del 14.12.2023 e che l'ipotesi di bilancio equilibrato decorre dalla data del 1° gennaio 2023, ne consegue che questo OSL si occuperà dei debiti derivanti da fatti ed atti di gestione originati entro la data del 31.12.2022, pur se accertati (anche con provvedimenti giurisdizionali) successivamente a tale data;
- dall'art. 31, comma 15, legge 289/2002, come modificato dall'art. 4, comma 208, legge 350/2003 e, per ultimo, dall'art. 5 l. 140/2004, secondo cui "*... le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione nei confronti degli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Resta ferma per tali enti la facoltà di assumere mutui, senza oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di passività correlate a spese di investimento, nonché per il ripiano di passività correlate a spese correnti purchè queste ultime siano maturate entro la data di entrata in vigore della legge costituzionale n° 3 del 2001...*";
- dalle norme del Codice civile che, per analogia, possono interessare l'attività del Comune, per quanto applicabili;
- dalla circolare del Ministero dell'Interno n° 21 del 20.09.1993, per la parte compatibile con lo *ius superveniens*;

PRESO ATTO

- che in ordine alla gestione dei residui attivi e passivi connessi a fondi vincolati si è registrata una stratificazione normativa, che può così riepilogarsi:
 - in primo luogo, è intervenuto l'art. 255, comma 10, d.lgs. 267/2000, che, nella sua formulazione originaria, stabiliva che "*Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ...*"
 - successivamente, interveniva l'art. 1, comma 457, legge 232/2016, come modificato dall'art. 36, comma 2, d.l. 50/2017 convertito con modificazioni nella legge 96/2017, secondo il quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 255, comma 10, del d.lgs. 267/2000, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata

competete all'OSL, il quale:

- gestisce i predetti residui con gestione separata, ma sempre nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione;
 - ha la facoltà di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;
- infine, è intervenuto l'art. 1, comma 789 l. 197/2022, che ha così stabilito: "*All'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « all'articolo 222 e dei residui » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui »;*
- che pertanto (in seguito alle modifiche apportate dal citato art. 1, comma 789, l. 197/2022) l'art. 255, comma 10, d.lgs. 267/2000, nella sua nuova formulazione linguistica così recita: "*Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n° 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n° 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206.*" (in grassetto sono state riportate le parole inserite o riprodotte dalla novella legislativa);

RITENUTO

- che il legislatore, intervenendo - con l'art. 1, comma 789, l. 197/2022 - sull'art. 255, comma 10, d.lgs. 267/2000 ha eliminato l'effetto derogatorio prodotto su tale ultima norma dal precedente art. 36, comma 2, d.l. 50/2017, già sopra citato; tale assunto, innanzitutto, trova la sua conferma nel dato letterale della novella legislativa prodotta dal citato comma 789, la cui formulazione linguistica non si è limitata a sottrarre dalla competenza dell'O.S.L. le "*anticipazioni di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n° 35 ...*" e le anticipazioni di tesoreria, ma ha anche escluso dalla competenza di detto Organo straordinario l'amministrazione "*dei residui*"; in proposito, è importante rilevare come queste ultime parole, recuperate dall'originaria versione dell'art. 255, comma 10, e riprodotte nella sua nuova formulazione grafico-linguistica, risultano poste immediatamente prima delle parole "*attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata*", anch'esse già riportate nell'originaria formulazione del comma 10 dell'art. 255;
- che, invero, la connessione grammaticale e lo strettissimo collegamento di posizione grafica tra la novata locuzione "*dei residui*" (riprodotte dalla novella del comma 789) e le conseguenti e successive parole "*attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata*" (già esistenti nella formulazione originaria del comma 10 art. 255) dimostrano come sul piano linguistico-letterale sia stata data nuova vita giuridica all'originaria formulazione normativa dell'art. 255, comma 10, T.U.E.L.; infatti, quest'ultima norma,

in forza delle novazioni linguistiche riprodotte dal comma 789, si configura con questa sequenza di lettura: "*Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione ... dei residui*" attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;

- che questa conclusione, che porta ad affermare la novazione del comma 10 dell'art. 255 in parte *de qua*, trova conferma non solo nel dato linguistico-letterale, con cui oggi risulta riformulato il comma 10 dell'art. 255, ma anche sul piano prettamente giuridico;
- che invero, come già detto sopra, la nuova formulazione linguistica dell'art. 255, comma 10, d.lgs. 267/2000 non risulta più compatibile con l'effetto derogatorio che su di esso produceva il precedente art. 36, comma 2, d.l. 50/2017 (che attraeva nell'orbita dell'OSL i residui derivanti dai fondi con vincolo di destinazione, sottraendoli alla competenza dell'ente dissestato); tale incompatibilità, sul piano giuridico, comporta l'elisione della forza derogatoria di detto art. 36, comma 2, d.l. 50/2017, per effetto del noto principio della successione delle leggi nel tempo, per il quale *lex posterior derogat lege priori*; questo principio, recepito nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 15 delle preleggi, comporta l'abrogazione di una legge precedente non più compatibile con quella successiva o comunque l'abrogazione di quella legge la cui materia oggetto di trattazione viene disciplinata da una nuova legge;
- che, in definitiva, con la novella legislativa dell'art. 255, comma 10, T.U.E.L. - apportata dal citato art. 1, comma 789, l. 197/2022 - la disciplina relativa ai residui attivi e passivi con vincolo di destinazione ritorna al sua originaria consistenza e cioè viene sottratta dalla competenza dell'OS.L. e demandata alla competenza dell'ente dissestato;
- che questo nuovo impianto normativo, così come sopra prospettato, impone di individuare i residui attivi e passivi che abbiano un vincolo di destinazione, al fine di sottrarli alla gestione dell'O.S.L. e lasciarli in quella dell'ente dissestato; per tale ragione, in questa fase di rilevazione delle passività del Comune di Camastra (ente dissestato), da attuare mediante la pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 254, comma 2, d.lgs. 267/2000 (di seguito meglio specificato), sarà chiesto ai creditori di detto Comune di specificare se il loro debito sia o meno connesso a fondi con vincolo di destinazione (per escluderli dalla gestione liquidatoria dell'OSL.);
- che in considerazione di ciò, l'OSL considererà residui attivi e passivi con vincolo di destinazione quelli che presentino i due requisiti concorrenti che, in tal senso, vengono richiesti dalla ricorrente giurisprudenza contabile (cfr. delibera Corte Conti Lombardia 282/2012 e soprattutto delibera Corte Conti, Sez. Autonomie, n° 3 del 2017) e cioè:
 - il vincolo deve essere imposto da una precisa norma di legge (statale o regionale), ovvero da trasferimenti o da prestiti;
 - il vincolo deve essere "specifico", nel senso che deve ricorrere una destinazione specifica dell'entrata rispetto alla spesa, che si deve tradurre in un legame diretto ed immediato tra la fonte di finanziamento e le opere o la finalità finanziate, tant'è che la mancata realizzazione della spesa nei termini previsti può comportare, per l'ente locale, un dovere di restituzione (in questo senso non sarà considerato un vincolo che si riferisce ad una serie generale di interventi);

CONSIDERATO

- che l'art. 254, comma 2, d.lgs. 267/2000, stabilisce che, ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa passiva del dissesto finanziario, "*... l'organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, dà avviso,*

mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni ...la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione...";

- che l'art. 9, comma 1, d.p.r. 378/93 stabilisce che *"L'organo straordinario di liquidazione entro dieci giorni dalla data di insediamento provvede a dare pubblico avviso mediante affissione all'albo pretorio e nei consueti luoghi pubblici dell'inizio della attività di accertamento dei debiti per la successiva redazione del piano di estinzione, ..."*;
- che, in forza della normativa testè riportata, occorre predisporre e pubblicare il predetto avviso, previsto *ope legis*, per la rilevazione delle passività dell'Ente dissestato, originate da fatti o atti verificatisi entro la data del 31.12.2022, con l'annesso invito rivolto a coloro che ritengono di averne diritto a presentare istanza di ammissione al passivo del dissesto finanziario del Comune di Camastra;
- che, inoltre, si ritiene opportuno predisporre ed approvare due distinti fac simili, i quali (in relazione alla duplice tipologia di debiti di seguito meglio specificati nel dispositivo del presente provvedimento) potranno essere utilizzati per la presentazione della richiesta di ammissione al passivo del dissesto finanziario, al fine di facilitare i creditori dell'Ente dissestato nella presentazione di tali loro richieste e, nel contempo, per garantire che dette istanze contengano tutti i requisiti necessari ed omogenei per essere adeguatamente valutate dall'OSL e, quindi, per rendere agevole e celere allo stesso O.S.L. la lettura delle medesime istanze e la loro trattazione istruttoria;
- che infine si ritiene opportuno predisporre apposito fac simile da utilizzare per l'attestazione che dovrà rendere il Segretario Generale del comune di Camastra, quale vertice burocratico degli uffici di detto Comune, al fine di confermare l'effettiva ricorrenza ed il *quantum* dei debiti vantati dai dipendenti incardinati nell'organico del Comune di Camastra con rapporto di lavoro subordinato;

RILEVATO

- che ai sensi dell'art. 254, comma 1, d.lgs. 267/200, l' OSL *"... ha il potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche"*;
- che ai sensi dell'art. 4, comma 8, d.p.r. 378/93 *" Gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione. Delle omissioni gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale assumono responsabilità personale."*;
- che pertanto, in forza del combinato disposto delle due anzidette disposizioni normative, l'OSL si potrà avvalere del personale e dei mezzi operativi del Comune di Camastra per disimpegnare tutte le attività deliberate con il presente provvedimento, potendo all'uopo impartire le necessarie direttive burocratiche;

VISTO l'art. 11 legge regione Siciliana n° 44/91;

VISTO l'art. 124 d.lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** i seguenti atti:

- l'avviso pubblico di avvio della procedura di rilevazione delle passività del Comune di Camastra derivanti da fatti ed atti di gestione verificatisi alla data del 31 dicembre 2022, pur se accertati successivamente a tale data (anche con provvedimento giurisdizionale); il predetto avviso indicato come Allegato 1, si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale
- il fac-simile del modello di istanza di ammissione al passivo del dissesto finanziario, da utilizzare per tutte le tipologie di debiti di cui al precedente punto 1., vantati nei confronti del Comune di Camastra, ad eccezione dei debiti riportati al successivo capoverso; il predetto fac simile, indicato come Allegato 2, si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- il fac-simile del modello di istanza di ammissione al passivo del dissesto finanziario da presentare, a cura di ogni dipendente del Comune di Camastra, per crediti vantati nei confronti dello stesso Comune in conseguenza del rapporto di lavoro subordinato intercorrente con detto Comune; il predetto fac simile, indicato come Allegato n. 3, si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- il fac simile del modello di attestazione che dovrà rendere il responsabile del servizio risorse umane del Comune di Camastra in relazione ad ogni istanza di ammissione al passivo del dissesto finanziario presentata dai dipendenti del Comune di Camastra per debiti conseguenti al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con lo stesso Comune; il predetto fac simile, indicato come Allegato n. 4, si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. **DI PRECISARE** che l'istanza di ammissione al passivo del dissesto finanziario del Comune di Camastra deve essere presentata entro il termine di 60 giorni previsto dall'art. 254, comma 2, T.U.E.L.; tale termine decorre dal giorno successivo a quello in cui vengono effettuate ed ultimate le prime tre forme di pubblicazioni previste dal successivo punto 3 del presente dispositivo (cioè: pubblicazione in albo pretorio on line, in due quotidiani e tramite manifesti), perché sono quelle forme di pubblicazioni che assolvono alla funzione di pubblicità legale ai sensi di quanto emerge dal combinato disposto normativo derivante dall'art. 11 legge Regione Siciliana 44/91, dall'art. 124 d.lgs. 267/2000, dall'art. 9 d.p.r. 378/93 e dal citato art. 254 d.lgs. 267/2000.

3. **DI DEMANDARE** all'Ufficio di Segreteria Generale del Comune di Camastra, anche avvalendosi anche dei suoi uffici sottoposti, la pubblicazione della presente deliberazione e dei suoi allegati (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4), con

le modalità di seguito riportate:

- pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune di Camastra, affinché si producano gli obblighi di pubblicità legale di cui all'art. 11 l.r. 44/91, all'art. 124 d.lgs. 267/2000 ed all'art. 254, comma 2, d.lgs. 267/2000; in questo caso, la presente deliberazione e tutti i suoi allegati (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4) vanno pubblicati nella loro interezza;
- pubblicazione a mezzo stampa, su un quotidiano economico a tiratura nazionale e su un quotidiano a maggiore diffusione locale o regionale, della presente deliberazione e di tutti i suoi allegati (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4), affinché si producano gli obblighi di pubblicità legale previsti dall'art. 254, comma 2, d.lgs. 267/2000; in questo caso, la presente deliberazione ed i suoi Allegati 2, 3 e 4 (cioè i due fac simili di domanda e l'attestazione del Segretario comunale) potranno essere pubblicati anche solo per estratto, mentre l'Avviso previsto dall'Allegato 1 dovrà essere pubblicato nella sua interezza;
- pubblicazione, mediante manifesti, negli appositi spazi pubblici comunali affinché si producano gli obblighi di pubblicità legale previsti dall'art. 9, comma 1, D.P.R. 378/93; in questo caso, la presente deliberazione e i suoi Allegati 2, 3 e 4 potranno essere pubblicati anche solo per estratto, mentre l'Avviso di cui all'Allegato 1 dovrà essere pubblicato nella sua interezza;
- pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Camastra nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione "Organo Straordinario di Liquidazione", affinché si producano gli effetti di pubblicità conoscitiva di cui al d.lgs. 33/2012; in questo caso, la presente deliberazione ed i suoi relativi allegati (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4) vanno pubblicati nella loro interezza.

L'Ufficio pubblicazione atti del settore affari generale rilascerà il certificato di pubblicazione, precisando la data in cui è avvenuta l'ultima delle tre forme di pubblicazione avente valore di pubblicità legale, già sopra specificate.

4. **DI AUTORIZZARE**, nelle more che si costituisca il servizio di cassa dell'OSL e la massa attiva del dissesto, il servizio finanziario del Comune di Camastra ad anticipare le spese necessarie per la pubblicazione della presente deliberazione e dei suoi allegati previsti dal precedente punto 1 del presente dispositivo (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4), da realizzarsi a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale del Comune di Camastra (anche avvalendosi dei suoi uffici sottoposti) secondo le modalità meglio specificate dal precedente punto 3 del presente dispositivo, riconoscendo la possibilità per il Comune di ripetere la spesa anticipata mediante l'insinuazione al passivo del dissesto finanziario.
5. **DI INCARICARE** il responsabile del servizio Affari Generali del Comune di Camastra, anche avvalendosi dei suoi uffici sottoposti, per realizzare sul sito istituzionale di detto Comune, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", la sotto sezione denominata "Organo Straordinario di Liquidazione". Il predetto adempimento dovrà essere assolto senza indugio **e comunque in tempo utile** per coincidere con il tempo in cui saranno effettuate le altre tre forme di pubblicazione della presente deliberazione previste dal precedente punto 3 del presente dispositivo (cioè in albo pretorio on line, a mezzo stampa e per manifesti pubblici). Nella predetta sottosezione "Organo Straordinario di Liquidazione" saranno pubblicati tutti gli atti inerenti la gestione liquidatoria per assolvere agli obblighi di pubblicità

conoscitiva, fermo restando ovviamente la pubblicazione che sarà effettuata degli stessi atti all'albo pretorio on line nei casi previsti per legge, per assolvere agli obblighi di pubblicità legale.

6. **DI INCARICARE** il responsabile del servizio Affari Generali del Comune di Camastra, anche avvalendosi dei suoi uffici sottoposti, per realizzare un indirizzo di posta elettronica certificata intestata all'OSL, di modo che possa essere utilizzata da tale Organo Straordinario per tutte le attività e le comunicazioni inerenti la gestione liquidatoria.
7. **DI INCARICARE** il responsabile del servizio Affari Generali del Comune di Camastra, anche avvalendosi dei suoi uffici sottoposti, per realizzare un sistema di protocollazione elettronica degli atti dell'OSL separata da quella del Comune.
8. **DI INCARICARE** il responsabile del servizio Risorse Umane del Comune di Camastra di eseguire le verifiche e redigere le conseguenti attestazioni previste dal paragrafo 3.2 dell'Avviso di cui al precedente punto 1, - sopra specificato (Allegato 1) -, che si pronunciano sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dai dipendenti comunali che vantano dei crediti nei confronti del Comune di Camastra.
9. **DI PRECISARE** che l'OSL non tratterà la gestione dei residui attivi e passivi connessi e/o derivanti da fondi con vincolo di destinazione, precisando che considererà tali solo quei residui (attivi e passivi) per i quali il vincolo di destinazione presenti i seguenti requisiti indefettibili:
 - il vincolo deve essere imposto da una precisa norma di legge (statale o regionale), ovvero da trasferimenti o da prestiti;
 - il vincolo deve essere "specifico", nel senso che deve ricorrere una destinazione specifica dell'entrata rispetto alla spesa, che si deve tradurre in un legame diretto ed immediato tra la fonte di finanziamento e le opere o la finalità finanziate, tant'è che la mancata realizzazione della spesa nei termini previsti può comportare, per l'ente locale, un dovere di restituzione (in questo senso non sarà considerato un vincolo che si riferisce ad una serie generale di interventi);
10. **DI DISPORRE** che l'Ufficio di Segreteria del comune di Camastra – anche avvalendosi dei suoi uffici sottoposti - provveda alla registrazione informatica della presente delibera, con le stesse modalità già stabilite dall'OSL con la propria precedente deliberazione 1/2024 e, quindi, con numerazione unica e separata dalle deliberazioni degli Organi ordinari dell'Ente, attribuendole il numero di ordine/cronologico progressivo **2 del 23 maggio 2024** e provvedendo alla sua conservazione in originale in apposita separata raccolta.
11. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378.
12. **DI DISPORRE** che l'Ufficio di Segreteria del Comune di Camastra - anche avvalendosi dei suoi uffici sottoposti - provveda affinché la presente delibera sia trasmessa ai seguenti enti ed uffici:
 - Ministero dell'Interno- Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la finanza locale;

- Prefetto di Agrigento;
- Sindaco del Comune di Camastra;
- Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale di Camastra;
- Segretario Generale del Comune di Camastra;
- Responsabili dei servizi del Comune di Camastra;
- Revisore dei conti del Comune di Camastra;
- Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia;
- Corte dei Conti- Procura Regionale per la Sicilia;
- T.A.R.S. – di Palermo;
- Presidente del Tribunale di Agrigento;
- Ufficio del Giudice di Pace competente per territorio;
- Tesoriere del Comune di Camastra;
- Concessionario della riscossione;
- Ai competenti Uffici del Comune per il tramite del Segretario Generale dell'Ente;
- Ufficio Gabinetto del Sindaco del Comune di Camastra, per darne ampia diffusione mediatica.

Letto approvato e sottoscritto, in **data 23 maggio 2024, alle ore 18:45**

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il

L'Organo Straordinario di Liquidazione
Dott. Montana Giuseppe